



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE



HR EXCELLENCE IN RESEARCH

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE
AREA SERVIZI ECONOMICI PATRIMONIALI LOGISTICI
P. ZZA S.MARCO, 4 - 50121 FIRENZE, P.IVA/COD.FIS. 01279680480,
Servizi-patrimoniali-logistici@pec.unifi.it
Codice univoco ufficio 5FrSMO

Da un secolo, oltre,

DECISIONE DIRIGENTE AREA SERVIZI ECONOMICI PATRIMONIALI E LOGISTICI

Repertorio _____ in data _____

OGGETTO: Decisione a contrarre e contestuale affidamento ai sensi dell'art. 76, comma 4 lett. b) del D.Lgs. 36/2023, per la fornitura complementare di armadi aspiranti e materiali accessori per alcuni dipartimenti universitari.

*** **

IL DIRIGENTE

Atteso che con deliberazione del Consiglio di amministrazione del 21/12/2023 è stato approvato il bilancio unico di previsione per il corrente esercizio finanziario 2023 ed il pluriennale 2024-2026;

Visti gli atti conseguenti con cui sono stati attribuite le risorse finanziarie per il conseguimento degli obiettivi e per la gestione dei servizi assegnati, con le successive e varie integrazioni e modificazioni;

Vista la lettera prot. 19147 in data 25/1/2024;

Richiamato l'art. 44 dello Statuto dell'Università degli Studi di Firenze oltre che l'art. 17 del d lgs 165/2001;

Considerato che le determinazioni che comportano impegni di spesa sono esecutive con l'apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

Visto il decreto del direttore generale n. 1742/2022, prot. 297032 del 21/12/2022;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Dirigenti la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;

Vista la legge 241/1990;

Che i principi generali di cui alla suddetta legge 241/1990, sanciscono che:

- L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza, secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai principi dell'ordinamento comunitario.
- 1-bis. La pubblica amministrazione, nell'adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente.
-
- 2. La pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria;

Considerata la mappatura dei procedimenti amministrativi di spettanza https://www.unifi.it/upload/sub/personale/trasparenza/procedimenti_amm/servizi_economici_patrimoniali_logistici.pdf;

Visto il d lgs 81/2008 ed il regolamento attuativo dell'Università degli Studenti di Firenze;

Vista la delega di alcune funzioni di cui all'art. 18 d lgs 81/2008 e s.m.i. al dirigente dell'area servizi economici patrimoniali e logistici, prot. 28/2017, prot. 50364 in data 3 aprile 2017, oramai non più in vigore dato l'avvicendamento del direttore generale delegante;

Visto il regolamento dell'Università degli Studi di Firenze in materia di amministrazione finanza contabilità ed in particolare circa gli aspetti relativi all'assunzione degli atti di spesa;

Richiamata la legge 15/2009 ed il d lgs 150/2009 e seguenti integrazioni e modificazioni e richiamati gli atti di programmazione delle performance ed il piano integrato delle attività e dell'organizzazione in base a quanto normato dalla legge 113/2021 (di conversione del d.l. 80/2021), in atti;

Ricordato l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari e che l'affidatario del contratto deve assumere, a pena di nullità assoluta del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla richiamata Legge 13 agosto 2010, n. 136 ed, inoltre, si obbliga ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali o altri strumenti di pagamento che siano idonei ad assicurare la tracciabilità della transazione finanziaria, dedicati, anche non in via esclusiva, alla commessa pubblica di cui all'oggetto, e a comunicare alla scrivente amministrazione gli estremi identificativi dei conti suddetti, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad



Da un secolo, oltre,

operare su di essi e a comunicare, altresì, ogni modifica dei dati trasmessi. Dato inoltre atto che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto, così come previsto dall'art. 3, comma 9-bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136;

Precisato che dal 31 marzo 2015, ai sensi dell'art 25 del DL 66/2014 (convertito nella L.89/2014) è obbligatoria la fatturazione elettronica nei rapporti economici tra l'Ateneo e i fornitori, ossia l'Ateneo non può più accettare fatture emesse o trasmesse in forma cartacea e non può procedere al pagamento, neppure parziale, fino all'invio del documento in forma elettronica. L'invio delle fatture elettroniche alle Amministrazioni dello Stato deve essere effettuata attraverso il Sistema di Interscambio (SdI), gestito dall'Agenzia delle Entrate, che ha istituito un sito www.fatturapa.gov.it, dedicato esclusivamente alla fatturazione elettronica su cui sono disponibili la documentazione tecnica, le modalità di trasmissione e i servizi di supporto e assistenza per gli operatori.

Vista la raccolta di tutta la normativa attinente alla pandemia da covid 19, importante da indicare nell'ambito di un'interpretazione sistematica e storica, meglio indicata e riportata nelle pagine <http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/archivioNormativaNuovoCoronavirus.jsp>, <https://www.gazzettaufficiale.it/attiAssociati/1/?areaNode=13>;

Attesa la sostanziale funzione che l'Area servizi economici patrimoniali logistici assume come servizio di provveditorato-economato per gli approvvigionamenti, le forniture, i servizi, l'attuazione ed esecuzione dei medesimi, la gestione, la manutenzione, la conservazione dei materiali d'uso e di consumo per il funzionamento di tutti i settori dell'ateneo, con particolare riferimento alla "struttura amministrativa di ateneo" (vedi Statuto), e per l'espletamento dei servizi dalla stessa organizzati, fatta eccezione per quelle materie per le quali la competenza viene in base ai regolamenti preposti assegnata alle unità decentrate di didattica e ricerca, fatte salve le loro eventuali deleghe di procedura e budget e fatte salve quelle materie per le quali apposite specifiche norme autorizzano l'autonoma effettuazione di particolari provviste da parte di quei settori ad esse preposti;

Atteso che rientra nei programmi di questa Area garantire il buon andamento dei servizi di istituto, nel perseguimento dell'interesse pubblico sotteso alla missione istituzionale;

Tenuto conto quanto stabilito nell'art. 3 della legge 241/1990 per il quale ricorre l'obbligo di apportare la motivazione, in generale, agli atti amministrativi adottabili e che nel caso specifico è opportuno che la stessa motivazione sia supportata da requisiti di adeguatezza, ragionevolezza e proporzionalità, al fine di rendere note le ragioni del caso concreto dell'affidamento, anche in relazione al risultato, al generale buon andamento del servizio ed in riferimento dunque alla convenienza, efficacia, efficienza economica e tempestività delle scelte amministrative;

Vista la Dd rep. 127, prot. 18003 in data 24/1/2023 in merito ad una fornitura di cappe chimiche;

Rilevato il fabbisogno di armadi aspiranti presso gli stessi dipartimenti di chimica e neurofarma;

Precisato che nel caso concreto è applicabile la disciplina di cui all'art. 76, comma 4 lett. b del nuovo D.lgs. 36/2023 che prevede la possibilità di "ampliamento delle forniture esistenti" da parte del fornitore originario all'interno del triennio dall'affidamento principale;

Dato atto che l'impresa in questione AHSI S.p.A, con sede in viale delle Industrie, 33, 20881 Bernareggio MB, CF/P.IVA 02481080964 è stata contattata con lettera prot. 27644 del 6/2/2024, agli atti in parte integrante e sostanziale, per verificare la disponibilità immediata;

Verificata la documentazione pervenuta agli atti del protocollo 47009 del 29/2/2024, agli atti quale parte integrante e sostanziale;

Verificato che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del d.lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

Ritenuto di affidare alla AHSI S.p.A, con sede in viale delle Industrie, 33, 20881 Bernareggio MB, CF/P.IVA 02481080964 la fornitura in parola per un importo di € 19.551,00 (+ IVA) come per legge in quanto la proposta di spesa risulta adeguata rispetto alle finalità perseguite dalla stazione appaltante e l'operatore economico risulta in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

Che il contratto verrà stipulato mediante la notifica del relativo buono d'ordine al fornitore e che più precisamente a seguito del predetto affidamento, di provvedere, con la collaborazione della struttura di supporto allo scrivente Rup – così come prevista dal comma 6 dell'art. 15 del d.lgs. 36/2023 - alla sua stessa comunicazione all'Anac quanto ai dati circa l'affidatario, l'importo e la data di affidamento, in modo tale da confermare l'intervenuta aggiudicazione mediante la registrazione del cig;

Considerato che in base alle specifiche tecniche relative ai servizi telematici rilasciati dall'Anac per la pubblicazione e gestione degli affidamenti diretti è previsto che il cig venga registrato solo al momento dell'invio della comunicazione di



Da un secolo, oltre,

avvenuta aggiudicazione con la conseguente trasmissione all'Anac stessa dei dati sull'affidatario, sull'importo e data dell'affidamento;

Considerato dunque che il sistema e piattaforma tecnologica preposta fornirà il cig solo al termine della procedura di affidamento;

Attesa l'opportunità di demandare, stante in ogni caso l'unicità del Rup, come ricordato dal comma 4 dell'art. 15 del d lgs 36/2023 cui spetta la supervisione di tutto il completo iter attinente al ciclo di vita del contratto pubblico, **alla struttura di supporto di cui ai precedenti punti:**

- a) Tutti gli adempimenti derivanti dalla presente decisione ed in particolare *di curare la notifica all'operatore economico, così come già individuato, del corrente provvedimento mediante la comune forma commerciale degli scambi di lettere, chiedendo di restituire l'accettazione da parte dello stesso di tutte le condizioni generali, patti e clausole contrattuali poste, contenute e disposte nel medesimo suddetto provvedimento dirigenziale. Dal momento del rientro da parte dell'operatore economico individuato della predetta accettazione, si avrà anche in base ai principi generali contenuti negli artt. 1335 c.c. e segg. la formalizzazione del sostanziale consenso contrattuale e da quale momento, salvo diverso termine iniziale concordato tra le parti per la decorrenza ed efficacia del contratto, il contratto avrà efficacia giuridica;*
- b) **Il conseguimento del cig rilasciato dall'Anac;**
- c) **Gli adempimenti circa la registrazione della scrittura coan sul pertinente conto economico dell'Area servizi economici patrimoniali logistici o di altra Area sulla base di specifica delega di procedura e budget;**
- d) **Di rinviare a quanto previsto dagli artt. 19 e seguenti del d lgs 36/2023, in particolare dall'art. 20, in merito agli obblighi di pubblicità legale, oltre che dall'art. 28 e dal d lgs 14/3/2013, n. 33;**
- e) Di rinviare alla Delibera Anac n. 263 del 20 giugno 2023 - Provvedimento art. 27 Pubblicità legale <https://www.anticorruzione.it/-/delibera-n.-263-del-20-giugno-2023-provvedimento-art.-27-pubblicita-legale>;
- f) Di rinviare alla Delibera Anac n. 582 del 13 dicembre 2023 - Adozione comunicato relativo avvio processo digitalizzazione <https://www.anticorruzione.it/-/delibera-n.-582-del-13-dicembre-2023-adozione-comunicato-relativo-avvio-processo-digitalizzazione>;

Viste le Faq sulla digitalizzazione dei contratti pubblici Anac <https://www.anticorruzione.it/-/digitalizzazione-dei-contratti-pubblici>;

Valutata, anche in relazione alla situazione di emergenza (delibera del Consiglio dei ministri del 25/2/2022, Dichiarazione dello stato di emergenza per intervento all'estero in conseguenza del grave contesto emergenziale in atto nel territorio dell'Ucraina) su tutto il territorio nazionale, la necessità di garantire un affidamento indubbiamente più celere ed in forma semplificata per ottenere conseguentemente una riduzione dei tempi procedurali e quindi anche della realizzazione del servizio/fornitura oggetto di affidamento, posto che anche il "tempo" nella dinamica dei valori giuridici ha acquisito un valore intrinseco anche in termini risarcitori;

Che lo stato di emergenza suddetto è stato prorogato al 3 marzo 2023 dalla legge di bilancio 2023 (articolo 1, commi 669 e 670), approvata in via definitiva dal Senato il 29 dicembre 2022, e coincide con quello stabilito dal Consiglio dell'Unione europea con la Decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del 4 marzo 2022;

Che il Consiglio dei ministri con delibera del 23/2/2023 ha deciso di incrementare le misure di soccorso ed assistenza alle persone che, in maniera massiccia, stanno cercando e cercheranno rifugio nell'Unione europea. Per questo motivo ha deliberato la dichiarazione dello stato di emergenza, fino al 31 dicembre 2023, rivolto ad assicurare soccorso e assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale in conseguenza della grave crisi internazionale in atto;

Che la legge di bilancio per il 2024 ha disposto la ulteriore proroga del suddetto stato di emergenza al 31/12/2024;

Che per ogni clausola contrattuale, ivi compresa la regolazione economica dei rapporti tra le parti, si fa necessariamente riferimento alle norme vigenti con particolare riferimento al d lgs 31/3/2023 n. 36 – secondo il regime transitorio da quest'ultimo prescritto - oltre che dal capitolato generale dm 145/200 e successive sue revisioni che, non risultando espressamente abrogato (Sono, dunque, in vigore, ancora oggi, i seguenti articoli: art. 1 - Contenuto del capitolato generale art. 2 - Domicilio dell'appaltatore art. 3 - Indicazione delle persone che possono riscuotere art. 4 - Condotta dei lavori da parte dell'appaltatore art. 5 - Cantieri, attrezzi, spese ed obblighi generali a carico dell'appaltatore art. 6 - Disciplina e buon ordine dei cantieri art. 8 - Spese di contratto, di registro ed accessorie art. 16 - Provvista dei materiali art. 17 - Sostituzione dei luoghi di provenienza dei materiali previsti in contratto art. 18 - Difetti di costruzione art. 19 - Verifiche nel corso di esecuzione dei lavori art. 27 - Durata giornaliera dei lavori art. 35 - Proprietà degli oggetti trovati art. 36 - Proprietà dei materiali di demolizione, *assume in questa sede valenza di eteroregolamentazione negoziale tra le parti (art. 1374 c.c.)*, dal dPR 207/2010 per il quale ricorre lo stesso principio di cui all'art. 1374 c.c.), oltre che dalle condizioni generali riportate a margine del corrente provvedimento, compatibilmente al sistema normativo in atto ed al codice civile;



Da un secolo, oltre,

Che ai sensi dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. 36/2023, che agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;

Che, in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del d.lgs. 36/2023;

Che il contratto collettivo applicato in relazione alle tutele a favore dei lavoratori impiegati nell'appalto risulta essere adeguato;

Che ai sensi dell'articolo 11 comma 2 del d.lgs. 36/2023, che il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto risulta essere il seguente: _____;

Verificata l'entrata in vigore della legge 21/6/2022 n. 78 che delegava al Governo in materia di contratti pubblici;

Visto il d.lgs. 31/3/2023 n. 36, Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante Delega al Governo in materia di contratti pubblici;

Richiamata l'importante Relazione agli articoli e agli allegati formulata dal Consiglio di Stato e datata 7/12/2022, qui richiamata e fatta propria;

Estratta da quest'ultima Relazione la seguente parte:

“Significativa è anche la posizione assunta dalla nostra Corte costituzionale nella sentenza n. 131/2020, sui rapporti tra tutela della concorrenza, da un lato, e solidarietà/sussidiarietà orizzontale dall'altro, dove si afferma che la concorrenza non è un fine, ma uno strumento, che può essere “sacrificato” se ci sono interessi superiori da realizzare. La “demitizzazione” della concorrenza come fine da perseguire ad ogni costo è alla base, inoltre, anche della dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 177 del vigente codice appalti (sentenza n. 218/2021, che pure chiarisce che il perseguimento della tutela della concorrenza incontra pur sempre il limite della ragionevolezza e della necessaria considerazione di tutti gli interessi coinvolti).

L'idea che l'Amministrazione in materia di appalti debba perseguire solo la concorrenza rischia, allora, di contrastare con il più generale principio di buon andamento, di cui il “principio del risultato” rappresenta una derivazione “evoluta”, sulle orme di studi di autorevolissima dottrina, che ormai da decenni auspica e teorizza “l'amministrazione del risultato”. Il risultato si inquadra nel contesto della legalità e della concorrenza: ma tramite la sua codificazione si vuole ribadire che legalità e concorrenza da sole non bastano, perché l'obiettivo rimane la realizzazione delle opere pubbliche e la soddisfazione dell'interesse della collettività. Questa “propensione” verso il risultato è caratteristica di ogni azione amministrativa, perché ogni potere amministrativo presuppone un interesse pubblico da realizzare”;

Che e sempre la relazione riporta quanto segue:

“recependo gli approdi di numerosi studi sulla c.d. amministrazione del risultato, chiarisce che il principio del risultato costituisce attuazione, nel settore dei contratti pubblici, dei principi di efficienza, efficacia ed economicità ed è perseguito nell'interesse della comunità e per il raggiungimento degli obiettivi dell'U.E.

Il comma 4 prevede che il principio del risultato costituisce criterio prioritario per l'esercizio del potere discrezionale e per l'individuazione della regola del caso concreto. Si tratta, quindi, di un principio-guida nella ricerca della soluzione del caso concreto, al fine di sciogliere la complessità, spesso inevitabile, che deriva dall'intreccio di principi, norme di diritto dell'Unione europea, norme di legge ordinaria, atti di regolazione e indirizzi della giurisprudenza.”.

“La previsione finale del comma 4, alla lettera a) in coerenza con il principio della fiducia declinato nell'art. 2, valorizza il raggiungimento del risultato come elemento da valutare, in sede di responsabilità (amministrativa e disciplinare), a favore del personale impiegato nei delicati compiti che vengono in rilievo nella “vita” del contratto pubblico, dalla programmazione fino alla sua completa esecuzione. Lo scopo è quello di contrastare, anche attraverso tale previsione, ogni forma di burocrazia difensiva: in quest'ottica si “premia” il funzionario che raggiunge il risultato attenuando il peso di eventuali errori potenzialmente forieri di responsabilità”.

Atteso quanto normato con gli artt. 225, 226, 227, 228 e 229 del sopra menzionato d.lgs. 31/3/2023 n. 36;

Che in particolare l'art. 226, Abrogazioni e disposizioni finali, dispone che:

1. Il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è abrogato dal 1° luglio 2023.

2. A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati già inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli avvisi siano stati pubblicati prima della



Da un secolo, oltre,

data in cui il codice acquista efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data.

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 225, sono abrogati dal 1° luglio 2023: a) il regio decreto 3 maggio 1923, n. 1612; b) l'articolo 11, comma 5, lettere d) e f), della legge 23 dicembre 1992, n. 498; c) il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 2006, n. 204; d) l'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190; e) il decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 giugno 2017, n. 122; f) il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 22 agosto 2017, n. 154; g) il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28 settembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 239 del 12 ottobre 2022.

4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 225, è abrogato dal 1° gennaio 2024 il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 dicembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 20 del 25 gennaio 2017.

5. Ogni richiamo in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o al codice dei contratti pubblici vigente alla data di entrata in vigore del codice, si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del codice o, in mancanza, ai principi desumibili dal codice stesso. ;

Che l'art. 229 del sovra citato d lgs 31/3/2023 n. 36 prescrive che:

1. Il codice entra in vigore, con i relativi allegati, il 1° aprile 2023.

2. Le disposizioni del codice, con i relativi allegati acquistano efficacia il 1° luglio 2023. ;

Che, al momento, sono pertanto vigenti le norme di cui al d lgs 31/43/2023 n. 36;

Che l'art. 37, Programmazione dei lavori e degli acquisti di beni e servizi, del ripetuto d lgs 31/3/2023 n. 36, prescrive che:

1. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti: a) adottano il programma triennale dei lavori pubblici e il programma triennale degli acquisti di beni e servizi. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme della programmazione economico-finanziaria e i principi contabili; b) approvano l'elenco annuale che indica i lavori da avviare nella prima annualità e specifica per ogni opera la fonte di finanziamento, stanziata nello stato di previsione o nel bilancio o comunque disponibile.

2. Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori, compresi quelli complessi e da realizzare tramite concessione o partenariato pubblico-privato, il cui importo si stima pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 50, comma 1, lettera a). I lavori di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza europea di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), sono inseriti nell'elenco triennale dopo l'approvazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali e nell'elenco annuale dopo l'approvazione del documento di indirizzo della progettazione. I lavori di manutenzione ordinaria superiori alla soglia indicata nel secondo periodo sono inseriti nell'elenco triennale anche in assenza del documento di fattibilità delle alternative progettuali. I lavori, servizi e forniture da realizzare in amministrazione diretta non sono inseriti nella programmazione.

3. Il programma triennale di acquisti di beni e servizi e i relativi aggiornamenti annuali indicano gli acquisti di importo stimato pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 50, comma 1, lettera b).

4. Il programma triennale e i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul sito istituzionale e nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici.

5. Il presente articolo non si applica alla pianificazione delle attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza.

6. Con l'allegato I.5 sono definiti: a) gli schemi tipo, gli ordini di priorità degli interventi, comprensivi del completamento delle opere incompiute e dell'effettuazione dei lavori programmati e non avviati, e la specificazione delle fonti di finanziamento; b) le condizioni che consentono di modificare la programmazione e di realizzare un intervento o procedere a un acquisto non previsto nell'elenco annuale; c) le modalità di raccordo con la pianificazione dell'attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza ai quali le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono delegare le attività.

7. In sede di prima applicazione del codice, l'allegato I.5 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), d'intesa con la Conferenza unificata, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice. ;

Che secondo l'art. 1 della legge 241/1990 la p.a. non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria. Il divieto d'aggravamento si configura, perciò, come un vero e proprio principio giuridico che impone alla p.a. di non rallentare il procedimento con la previsione di termini inopinatamente lunghi o con la richiesta di adempimenti istruttori inutili o particolarmente complessi, salvo che ciò non sia determinato da



Da un secolo, oltre,

straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria anche con riferimento alle competenze per valore in ragione delle soglie e dei principi che ne regolano;

Che di conseguenza si rende necessario massimizzare il principio di economicità andando ad ottimizzare ancor più i corollari dell'efficacia ovvero della capacità di perseguire le finalità istituzionali dell'azienda nel rapporto tra il risultato ottenuto e l'obiettivo prefissato e dell'efficienza ovvero la capacità di impiegare razionalmente le risorse, quindi trovare il giusto rapporto tra risorse consumate e risultati ottenuti;

Che in tal senso e per le motivazioni su considerate si rende ancor più necessario estendere la massimizzazione dell'economicità nell'impiego delle poche risorse professionali disponibili rispetto alle complesse procedure che riguardano i contratti pubblici di cui al d lgs 50/2016, ovviamente nel rispetto dei principi e delle norme apportate anche in relazione alla legislazione ricondotta alle semplificazioni normate dalla legge 120/2020 come integrata dalla legge 108/2021 il tutto in ossequio al principio di **celerità del procedimento** da cui consegue il divieto per l'amministrazione di aggravare inutilmente il procedimento, se non per motivate esigenze legate al miglior perseguimento dell'interesse pubblico con la diretta trasposizione di tale principio sancita dall'art. 2 della legge 241/1990, che detta i **termini di conclusione del procedimento** nella sua integrazione rispetto alla legge dei contratti pubblici così come semplificata dalle ripetute leggi 120/2020 e 108/2021;

Visto l'art. 15 del d lgs 36/2023 in merito al Rup responsabile unico del progetto per cui ferma restando l'unicità del Rup, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, possono individuare modelli organizzativi, i quali prevedano la nomina di un responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e un responsabile di procedimento per la fase di affidamento. Le relative responsabilità sono ripartite in base ai compiti svolti in ciascuna fase, ferme restando le funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento del Rup.

Che nel primo atto di avvio dell'intervento pubblico da realizzare mediante un contratto le stazioni appaltanti e gli enti concedenti nominano nell'interesse proprio o di altre amministrazioni un responsabile unico del progetto (Rup) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione di ciascuna procedura soggetta al codice.

Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti nominano il Rup tra i dipendenti assunti anche a tempo determinato della stazione appaltante o dell'ente concedente, preferibilmente in servizio presso l'unità organizzativa titolare del potere di spesa, in possesso dei requisiti di cui all'allegato I.2 e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti ai medesimo affidati, nel rispetto dell'inquadramento contrattuale e delle relative mansioni. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti che non sono pubbliche amministrazioni o enti pubblici individuano, secondo i propri ordinamenti, uno o più soggetti cui affidare i compiti del Rup, limitatamente al rispetto delle norme del codice alla cui osservanza sono tenute. L'ufficio di Rup è obbligatorio e non può essere rifiutato. In caso di mancata nomina del Rup nell'atto di avvio dell'intervento pubblico, l'incarico è svolto dal responsabile dell'unità organizzativa competente per l'intervento.

Rinviato alla restante normativa di cui al predetto art. 15 ed ai relativi allegati;

Visto l'art. 17 del d lgs 36/2023 in merito all'adozione della decisione a contrarre, anche con riferimento all'affidamento diretto;

Considerata la necessità prioritaria di conseguire l'interesse pubblico connesso all'oggetto della corrente decisione;

Valutata la necessità di garantire un affidamento indubbiamente più celere ed in forma semplificata per ottenere conseguentemente una riduzione dei tempi procedurali e quindi anche della realizzazione del servizio/fornitura oggetto di affidamento, posto che anche il "tempo" nella dinamica dei valori giuridici ha acquisito un valore intrinseco anche in termini risarcitori;

Che in relazione a quanto sopra è di massimo interesse perseguire il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza, risultato costituisce attuazione, nel settore dei contratti pubblici, del principio del buon andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità. Esso è perseguito nell'interesse della comunità e per il raggiungimento degli obiettivi dell'Unione europea;

Che l'art. 1 e l'art. 2 del d.l. 76/2020, convertito nella legge 120/2020 come successivamente modificata dal d.l. 77/2021, convertito nella legge 108/2021, prima recepito dal d lgs 50/2016 è successivamente divenuto un principio ordinamentale con il d lgs 31/3/2023 n. 36;

Che gli stessi sancivano che fino al 30/6/2023 le procedure di affidamento devono concludersi entro:

– 2 o 4 mesi per gli affidamenti sotto soglia comunitaria;

– 6 mesi per gli affidamenti sopra soglia comunitaria,

Il mancato rispetto dei termini di cui al periodo precedente, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale e, qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto



Da un secolo, oltre,

per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto.

Ricordato il sopra menzionato d lgs 31/3/2023 n. 36 ed in particolare:

- Articolo 1. Principio del risultato per il quale:

1. *Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti perseguono il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza.*
2. *La concorrenza tra gli operatori economici è funzionale a conseguire il miglior risultato possibile nell'affidare ed eseguire i contratti. La trasparenza è funzionale alla massima semplicità e celerità nella corretta applicazione delle regole del presente decreto, di seguito denominato «codice» e ne assicura la piena verificabilità.*
3. *Il principio del risultato costituisce attuazione, nel settore dei contratti pubblici, del principio del buon andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità. Esso è perseguito nell'interesse della comunità e per il raggiungimento degli obiettivi dell'Unione europea.*
4. *Il principio del risultato costituisce criterio prioritario per l'esercizio del potere discrezionale e per l'individuazione della regola del caso concreto, nonché per:*
 - a) *valutare la responsabilità del personale che svolge funzioni amministrative o tecniche nelle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti;*
 - b) *attribuire gli incentivi secondo le modalità previste dalla contrattazione collettiva.*

.....

- Articolo 2. Principio della fiducia secondo cui:

1. *L'attribuzione e l'esercizio del potere nel settore dei contratti pubblici si fonda sul principio della reciproca fiducia nell'azione legittima, trasparente e corretta dell'amministrazione, dei suoi funzionari e degli operatori economici.*
2. *Il principio della fiducia favorisce e valorizza l'iniziativa e l'autonomia decisionale dei funzionari pubblici, con particolare riferimento alle valutazioni e alle scelte per l'acquisizione e l'esecuzione delle prestazioni secondo il principio del risultato.*
3. *Nell'ambito delle attività svolte nelle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti, ai fini della responsabilità amministrativa costituisce colpa grave la violazione di norme di diritto e degli auto-vincoli amministrativi, nonché la palese violazione di regole di prudenza, perizia e diligenza e l'omissione delle cautele, verifiche ed informazioni preventive normalmente richieste nell'attività amministrativa, in quanto esigibili nei confronti dell'agente pubblico in base alle specifiche competenze e in relazione al caso concreto. Non costituisce colpa grave la violazione o l'omissione determinata dal riferimento a indirizzi giurisprudenziali prevalenti o a pareri delle autorità competenti.*

.....

- Articolo 3. Principio dell'accesso al mercato.
- Articolo 4. Criterio interpretativo e applicativo.
- Articolo 5. Principi di buona fede e di tutela dell'affidamento per cui:

1. *Nella procedura di gara le stazioni appaltanti, gli enti concedenti e gli operatori economici si comportano reciprocamente nel rispetto dei principi di buona fede e di tutela dell'affidamento.*
2. *Nell'ambito del procedimento di gara, anche prima dell'aggiudicazione, sussiste un affidamento dell'operatore economico sul legittimo esercizio del potere e sulla conformità del comportamento amministrativo al principio di buona fede.*

.....

- Articolo 6. Principi di solidarietà e di sussidiarietà orizzontale. Rapporti con gli enti del Terzo settore.
- Articolo 7. Principio di auto-organizzazione amministrativa.
- Articolo 8. Principio di autonomia contrattuale. Divieto di prestazioni d'opera intellettuale a titolo gratuito.
- Articolo 9. Principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale.
- Articolo 10. Principi di tassatività delle cause di esclusione e di massima partecipazione.
- Articolo 11. Principio di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore. Inadempienze contributive e ritardo nei pagamenti.
- Articolo 12. Rinvio esterno.
- Articolo 19. Principi e diritti digitali.
- Articolo 20. Principi in materia di trasparenza.
- Articolo 21. Ciclo di vita digitale dei contratti pubblici.
- Articolo 22. Ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale (e-procurement).

Visto l'art. Articolo 25. del d lgs 31/3/2023 n. 36, Piattaforme di approvvigionamento digitale, secondo cui:



Da un secolo, oltre,

1. Le piattaforme di approvvigionamento digitale sono costituite dall'insieme dei servizi e dei sistemi informatici, interconnessi e interoperanti, utilizzati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti per svolgere una o più attività di cui all'articolo 21, comma 1, e per assicurare la piena digitalizzazione dell'intero ciclo di vita dei contratti pubblici. A tal fine, le piattaforme di approvvigionamento digitale interagiscono con i servizi della Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 23.

2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti utilizzano le piattaforme di approvvigionamento digitale per svolgere le procedure di affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici, secondo le regole tecniche di cui all'articolo 26. Le piattaforme di approvvigionamento digitale non possono alterare la parità di accesso degli operatori, né impedire o limitare la partecipazione alla procedura di gara degli stessi ovvero distorcere la concorrenza, né modificare l'oggetto dell'appalto, come definito dai documenti di gara.

Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano la partecipazione alla gara anche in caso di comprovato malfunzionamento, pur se temporaneo, delle piattaforme, anche eventualmente disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del malfunzionamento.

3. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti non dotati di una propria piattaforma di approvvigionamento digitale si avvalgono delle piattaforme messe a disposizione da altre stazioni appaltanti o enti concedenti, da centrali di committenza o da soggetti aggregatori, da regioni o province autonome che a loro volta possono ricorrere a un gestore del sistema che garantisce il funzionamento e la sicurezza della piattaforma.

4. È fatto divieto di porre a carico dei concorrenti o dell'aggiudicatario eventuali costi connessi alla gestione delle piattaforme.

Richiamate le regole del sistema di e procurement della pubblica amministrazione, di cui alla https://www.acquistinretepa.it/opencms/export/sites/acquistinrete/documenti/Modello_Funzionamento/Regole_del_sistema_di_e_procurement_2011.pdf;

Vista la tabella di cui al

https://www.acquistinretepa.it/opencms/export/sites/acquistinrete/documenti/CHI_PUO_ABILITARSI/Tabella_obbligofacolta-3_Ottobre_2013.pdf, tuttavia aggiornata solo al 3.10.2013;

Visto l'avviso pubblicato su <https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/>,

https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/approfondimenti_nuovo_codice_appalti.html, secondo il quale CONSIP informa stazioni appaltanti e operatori economici che sta per pubblicare dei "nuovi bandi" per tutte le categorie di lavori servizi e forniture presenti sul sistema, bandi che faranno riferimento alle disposizioni del nuovo codice anziché a quelle del vecchio D.Lgs.50;

Vista la circolare della Ragioneria generale dello Stato https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2022/42/Circolare-del-7-dicembre-2022-n-42.pdf, n. 42 del 7/12/2022 e l'inerente *quadro sinottico* https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2022/42/Allegato-Circolare-del-7-dicembre-2022-n-42.pdf, in relazione a "Enti ed organismi pubblici - bilancio di previsione per l'esercizio 2023";

Vista la normativa di cui agli artt. 225, 226 e 229 del suddetto d lgs 31/3/2023 n. 36 ed in particolare riferimento alla vigenza di un peculiare regime transitorio di vigenza del d lgs 18/4/2016 n. 50;

Visto anche il documento programmatico di bilancio 2021 http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/Attivita/Contabilit_e_finanza_pubblica/DPB/2020/IT-DPB-2021.pdf;

Visto l'art. 62 del d lgs 36/2023 il quale tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori, strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa ricordati anche nella seguente citata circolare della Ragioneria generale dello Stato https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2023/15/Allegato-1_quadro-sinottico-2023-aggiornato-24.03-DEF.pdf;

Vista la circolare della Ragioneria generale dello Stato https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2023/15/circolare_del_7_aprile_2023_n_15.pdf - https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2023/15/Allegato-1_quadro-sinottico-2023-aggiornato-24.03-DEF.pdf, del 7/4/2023 nr. 15 avente ad



Da un secolo, oltre,

oggetto Enti ed organismi pubblici - bilancio di previsione per l'esercizio 2023. Aggiornamento della circolare n. 42 del 7 dicembre 2022 (https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2022/42/Circolare-del-7-dicembre-2022-n-42.pdf - https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2022/42/Allegato-Circolare-del-7-dicembre-2022-n-42.pdf). Ulteriori indicazioni.

Vista la circolare del 3 novembre 2023, n. 29 Enti ed organismi pubblici - bilancio di previsione per l'esercizio 2024, https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/circolari/2023/circolare_n_29_2023/, https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2023/29/circolare_del_3_novembre_2023_n_29.pdf,

https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2023/29/Allegato-1_quadro-sinottico-2023.pdf;

Che non sono presenti Convenzioni Consip o di altre centrali di committenza, idonee a soddisfare il fabbisogno in oggetto;

Viste le disposizioni contenute nella legge 28 dicembre 2015, n. 208 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016);

Visto il parere mit n. 1857 del 28/3/2023, https://www.serviziocontrattipubblici.org/supportogiuridico/dettaglio_p.asp?id=1857, secondo il quale è utile precisare che, nel caso in cui sussista una convenzione/accordo quadro, vi è l'obbligo della stazione appaltante di aderirvi. La ratio della disciplina, invero, è nella esigenza di razionalizzare e ridurre la spesa pubblica (cfr. Consiglio di Stato, n. 1937/2018). In deroga alla regola generale sopra esposta, è comunque consentito alla stazione appaltante procedere ad acquisti autonomi. Conseguentemente, allora, la possibilità di derogare all'obbligo di approvvigionamento alle condizioni fissate dagli accordi quadro, purché – tra le altre – se ne fornisca specifica motivazione. La giurisprudenza amministrativa, in ordine alla specificità della suddetta motivazione, richiede che la stazione appaltante giustifichi il ricorso alla gara autonoma per la maggiore convenienza di quest'ultima – in termini quali/quantitativi – rispetto alle convenzioni Consip; convenienza a cui deve addivenirsi in esito a una valutazione comparativa dei costi da effettuarsi ex ante, ossia prima dell'indizione della gara stessa. Ciò in ossequio ai principi del divieto di aggravio del procedimento amministrativo (cfr. art. 1, co. 2, l. n. 241/1990) e di economicità dell'azione amministrativa (art. 1, co. 1, 241/1990), per i quali "si rivelerebbe del tutto illogico far bandire e soprattutto svolgere una pubblica gara (autonoma) per poi decidere di porla nel nulla in esito ad una valutazione comparativa dei prezzi soltanto finale, o ex post (e non piuttosto iniziale, ossia ex ante). Un tale modus operandi (svolgimento gara autonoma e valutazione comparativa prezzi solo finale) determinerebbe infatti un inammissibile spreco di risorse e di attività amministrativa, il che finirebbe per denotare una frizione procedimentale ancor più evidente ove soltanto si consideri il settore in cui si opera" (Consiglio di Stato, n. 05/10/23, 08:38 about:blank about:blank 2/2 2728/2023). Da qui, la logicità e la ragionevolezza di una valutazione soltanto ex ante dei prezzi e non anche ex post, pena la ridetta violazione di fondamentali principi di economicità dell'azione amministrativa e di divieto di aggravio del procedimento. In definitiva, può concludersi rilevando come, in presenza di una convenzione Consip, la stazione appaltante ha l'obbligo, ex lege previsto, di approvvigionarsi mediante gli strumenti di acquisto che le vengono messi a disposizione. La deroga alla predetta regola può aversi purché si fornisca adeguata motivazione, in particolare in ordine alla maggiore convenienza della gara autonoma, giusta comparazione dei costi ex ante effettuata;

Visto il testo del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, coordinato con la legge di conversione 20 dicembre 2019, n. 159, art. 4 secondo cui non si applicano alle università statali, agli enti pubblici di ricerca e alle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, per l'acquisto di beni e servizi funzionalmente destinati all'attività di ricerca, trasferimento tecnologico e terza missione:

a) le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 449, 450 e 452, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in materia di ricorso alle convenzioni-quadro e al mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni e di utilizzo della rete telematica;

b) le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 512 a 516, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in materia di ricorso agli strumenti di acquisto e negoziazione della Consip S.p.a. per gli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività;

Considerato e preso atto dell'attuale momento di crisi generale che caratterizza il mercato rispondendo con un'azione amministrativa rapida ed efficiente cercando quindi di contribuire ad uno migliore sviluppo di crescita economica, posto che le modifiche apportate dal legislatore della semplificazione negli ultimi anni 2020 e 2021, muovono tutte nella direzione di una accelerazione e semplificazione della macchina amministrativa;

Ricordato che l'esigenza di una azione amministrativa efficace ed efficiente transita anche attraverso un alleggerimento delle procedure, specie per acquisti di modico valore con la considerazione che i principi di adeguatezza, proporzionalità, efficacia ed efficienza impongono di agire senza aggravare il procedimento se non nei limiti di una preliminare e doverosa verifica circa l'economicità dell'acquisto e del rispetto del principio della rotazione;

Rilevato che la fase storica attuale prevede le prestazioni di lavoro subordinato agile come si evince dall'art. 263 della legge 77/2020 di conversione del d.l. 34/2020;

Visto il parere MIT n. 2077/2023, https://www.serviziocontrattipubblici.org/supportogiuridico/dettaglio_p.asp?id=2077,



Da un secolo, oltre,

del 26/6/2023, in merito alla decisione a contrarre e determina a contrarre in cui *“si rappresenta che, ai sensi dell’art. 17, comma 1, del nuovo Codice dei contratti pubblici, prima dell’avvio delle procedure di affidamento, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. L’art. 15, comma 1, invece, stabilisce che “Nel primo atto di avvio dell’intervento pubblico da realizzare mediante un contratto le stazioni appaltanti e gli enti concedenti nominano nell’interesse proprio o di altre amministrazioni un responsabile unico del progetto (RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l’esecuzione di ciascuna procedura soggetta al codice”. Alla luce di una prima lettura delle citate disposizioni e della Relazione del Consiglio di Stato di accompagnamento al Codice (cfr. pag. 31: “si tratta del responsabile di una serie di “fasi” preordinate alla realizzazione di un “progetto”, o un “intervento pubblico” (fasi per il cui espletamento si potrà prevedere, come si dirà, la nomina di un “responsabile di fase”, a sostegno dell’attività del RUP))”, le SA procedono alla nomina del RUP con il primo atto di avvio dell’intervento pubblico, il quale andrebbe distinto dal primo atto della procedura di affidamento del contratto di cui all’art. 17. In altri termini, non sembrerebbero sovrapponibili i concetti di “procedura di affidamento” e di “intervento pubblico”, sicché la nomina del RUP (ora responsabile unico di progetto) potrebbe avvenire con atto diverso dalla decisione di contrarre. Siffatta soluzione, peraltro, troverebbe conferma nella considerazione per cui, nel Codice, verrebbe in rilievo un soggetto responsabile di una pluralità di procedimenti, relativi alle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione degli interventi da realizzarsi mediante i contratti pubblici. Infine, il RUP, esercitando i propri poteri decisionali nelle diverse fasi della realizzazione dell’intervento pubblico (cfr. pag. 34 della Relazione illustrativa del Consiglio di Stato), ai sensi dell’art. 6, comma 2, lett. g), dell’All. I.2, “decide i sistemi di affidamento dei lavori, servizi e forniture, la tipologia di contratto da stipulare, il criterio di aggiudicazione da adottare”;*

Che l’art. 15 del d lgs 36/2023 stabilisce che *nel primo atto di avvio dell’intervento pubblico da realizzare mediante un contratto le stazioni appaltanti e gli enti concedenti nominano nell’interesse proprio o di altre amministrazioni un responsabile unico del progetto (RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l’esecuzione di ciascuna procedura soggetta al codice ed inoltre che, dopo avere precisato che l’ufficio di RUP è obbligatorio e non può essere rifiutato, in caso di mancata nomina del RUP nell’atto di avvio dell’intervento pubblico, l’incarico è svolto dal responsabile dell’unità organizzativa competente per l’intervento;*

Visto, altresì, il parere mit. n. 2163/2023, https://www.serviziocontrattipubblici.org/supportogiuridico/dettaglio_p.asp?id=2163, per il quale *le figure per le quali vige l’obbligo di assicurazione sono quelle indicate al comma 2 dell’art. 45 per le sole attività elencate puntualmente nell’allegato I.10, se presenti all’interno della stazione appaltante. In relazione al secondo quesito, si precisa che l’assicurazione è a carico esclusivamente delle somme previste nel quadro economico dell’intervento;*

Ricordato che in fase di esecuzione si applicano oltre le norme amministrative sui contratti pubblici sull’esecuzione, dal d lgs 31/3/2023 n. 36, le comuni norme di diritto privato su obbligazioni e contratti;

Considerato che l’esecuzione dei contratti aventi ad oggetto servizi o forniture è diretta dal RUP, che controlla i livelli di qualità delle prestazioni. Il RUP, nella fase dell’esecuzione, si avvale del direttore dell’esecuzione del contratto

Per i contratti aventi ad oggetto servizi e forniture le funzioni e i compiti del direttore dell’esecuzione sono svolti, di norma, dal RUP, che provvede, anche con l’ausilio di uno o più direttori operativi individuati dalla stazione appaltante in relazione alla complessità dell’appalto, al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico contabile e amministrativo dell’esecuzione del contratto anche, qualora previsto, mediante metodi e strumenti di gestione informativa digitale di cui all’allegato I.9, assicurando la regolare esecuzione da parte dell’esecutore, in conformità ai documenti contrattuali.

L’allegato II.14 individua i contratti di servizi e forniture di particolare importanza, per qualità o importo delle prestazioni, per cui il direttore dell’esecuzione deve essere diverso dal RUP;

Qualora le stazioni appaltanti non dispongano al loro interno delle competenze o del personale necessario ad espletare l’attività di direzione dell’esecuzione, si può ricorrere all’esterno.

Per i contratti di servizi e forniture la stazione appaltante, su indicazione del direttore dell’esecuzione, sentito il RUP, può nominare uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo per svolgere i compiti e coadiuvare il direttore dell’esecuzione secondo quanto previsto dalla normativa in vigore.

Nei contratti di servizi e forniture, le modalità dell’attività di direzione, controllo e contabilità demandata al RUP o al direttore dell’esecuzione, se nominato, sono individuate con il capitolato speciale o, in mancanza, con l’allegato II.14 del d lgs 31/3/2023 n. 36, secondo criteri di trasparenza e semplificazione e prevedono l’uso delle piattaforme digitali di cui all’articolo 25 del d lgs 31/3/2023 n. 36;

Visti gli artt. dal 116 al 126 del d lgs 31/3/2023 n. 36 cui si rinvia per quanto in essi contenuto e disposto;

Verificata la natura dei servizi e dato atto che non esistono rischi di interferenze nell’ambito lavorativo, in quanto non esiste contiguità fisica, né di spazio tra i dipendenti e l’operatore economico affidatario della fornitura, per cui non si ritiene necessaria la predisposizione del D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze) prevista



Da un secolo, oltre,

dall'articolo 26 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e conseguentemente non è necessario prevedere costi relativi alla sicurezza sul lavoro.

Visto l'art. 51 comma 1 del D.Lgs. n.50 del 18 aprile 2016 e dato atto che il servizio richiesto per sua natura, non risulta frazionabile in lotti, in quanto le specifiche prestazioni devono essere rese necessariamente da un unico soggetto;

Visto il regio decreto 18/11/1923 n. 2440;

Visto il regio decreto 23/5/1924 n. 827;

Visto il T.U. 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il d.P.R. 11 luglio 1980 n. 382;

Visto il d.P.R. 4 marzo 1982 n. 371;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240;

Vista la legge 196/2009;

Visto il dlgs 91/2011;

Visto il d.Lgs. 18/2012;

Considerato che come previsto dall'art. 14, del D.Lgs. n. 36/2023 (c.d. *Codice dei contratti*), le soglie sono periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Si tratta in particolare del:

- Regolamento delegato UE 2019/1827 del 30 ottobre 2019 che modifica la direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie delle Concessioni.
- Regolamento delegato UE 2019/1828 del 30 ottobre 2019 che modifica la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie degli appalti di forniture, servizi e lavori e dei concorsi di progettazione
- Regolamento delegato UE 2019/1829 del 30 ottobre 2019 che modifica la direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie di appalti di forniture, servizi e lavori e i concorsi di progettazione.
- Regolamento delegato UE 2019/1830 del 30 ottobre 2019 che modifica la direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie degli appalti di forniture, servizi e lavori.

Che i quattro regolamenti, entrati in vigore il 1° gennaio 2022 - pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea dell' 11 novembre 2021 <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2021:398:FULL&from=IT> -, hanno aggiornato le soglie di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 35, comma 1 del Codice dei contratti. In particolare le nuove soglie sono:

Nei settori ordinari

- euro 5.382.000 per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni revisionato in euro 5.538.000,00 mediante regolamento pubblicato nella G.U. Europea del 16 novembre 2023, serie L, il Regolamento delegato (UE) 2023/2495 della Commissione, del 15 novembre 2023, che modifica la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie degli appalti pubblici di forniture, servizi e lavori e dei concorsi di progettazione;
- euro 140.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici che sono autorità governative centrali indicate nell'allegato III; se gli appalti pubblici di forniture sono aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici operanti nel settore della difesa, questa soglia si applica solo agli appalti concernenti i prodotti menzionati nell'allegato VIII revisionato in euro 143.000,00 mediante regolamento pubblicato nella G.U. Europea del 16 novembre 2023, serie L, il Regolamento delegato (UE) 2023/2495 della Commissione, del 15 novembre 2023, che modifica la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie degli appalti pubblici di forniture, servizi e lavori e dei concorsi di progettazione;
- euro 215.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali; tale soglia si applica anche agli appalti pubblici di forniture aggiudicati dalle autorità governative centrali che operano nel settore della difesa, allorché tali appalti concernono prodotti non menzionati nell'allegato VIII, revisionato in euro 221.000,00 mediante regolamento pubblicato nella G.U. Europea del 16 novembre 2023, serie L, il Regolamento delegato (UE) 2023/2495 della Commissione, del 15 novembre 2023, che modifica la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto



Da un secolo, oltre,

riguarda le soglie degli appalti pubblici di forniture, servizi e lavori e dei concorsi di progettazione;

- euro 750.000 (resta inalterato l'odierno importo di 750.000 euro) per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici elencati all'allegato IX.

Nei settori speciali:

- euro 5.382.000 per gli appalti di lavori;
- euro 431.000 per gli appalti di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione;
- euro 1.000.000 (resta inalterato l'odierno importo di 1.000.000 euro) per i contratti di servizi, per i servizi sociali e altri servizi specifici elencati all'allegato IX.

Dato atto:

-di non trovarsi, con riferimento all'assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza,

-di agire nel pieno rispetto del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, in generale e con particolare riferimento al divieto di concludere per conto dell'amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente,

Vista la comunicazione registrata al prot. 120370 in data 1/6/2023, rilevante sotto il profilo della qualificazione della stazione appaltante di cui agli artt. 62 e 63 del d lgs 31/3/2023 n. 36;

Atteso ai sensi dell'art. 15 del d lgs 31/3/2023 n. 35 e del suo allegato I.2, art. 5, quanto rilevabile da https://www.unifi.it/upload/sub/personale/trasparenza/gentilini_cv_2022.pdf;

Vista la regolarità della posizione contributiva oltre che al registro delle imprese, in atti dell'ufficio;

Verificata la copertura finanziaria della spesa prevista a valere sul pertinente conto del bilancio unico di previsione 2024 CO.01.01.02.02.01.01;

Accertata la propria competenza e ritenuto di provvedere in merito,

decide

Per le motivazioni sopra esposte,

1. di approvare la narrativa che precede, la quale costituisce parte integrante e sostanziale del corrente dispositivo;
2. di ascrivere al presente atto la giuridica rilevanza di decisione a contrarre quale adempimento procedimentale propedeutico all'avvio della procedura di affidamento della fornitura in oggetto;
3. di affidare, come affida ai sensi del titolo di cui all'oggetto, l'ampliamento della fornitura descritta nella nota richiamata in narrativa, alla AHSI S.p.A, con sede in viale delle Industrie, 33, 20881 Bernareggio MB, CF/P.IVA 02481080964 la fornitura in oggetto, per un importo complessivo pari ad € 19.551,00 (+ IVA e pertanto € **23.852,22 tutto compreso** (lettera assunta al protocollo 239793 del 25/10/2022, proposta commerciale che era già stata notificata);
4. di impegnare e imputare la spesa di cui al punto 3 **al bilancio unico di previsione 2024** CO.01.01.02.02.01.01;
5. di prevedere la corresponsione all'assuntore del servizio di quanto dovuto a seguito di verifica di conformità dei beni da consegnare e distribuire e dietro presentazione di regolare fattura entro i termini di legge;
6. di stabilire in conformità alla legge che:
 - a. il fine perseguito dal contratto è quello di affidare la fornitura al fine di assicurare i servizi di cui sopra all'oggetto al fine di favorire l'efficace, efficiente svolgimento dei servizi di istituto;
 - b. il contratto è stipulato in forma scritta come dovuto;
 - c. Modalità di pagamento: liquidazione della somma spettante al termine degli interventi rilevati previa presentazione di regolare fattura o documentazione fiscale;
7. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso con la sottoscrizione del presente provvedimento;



Da un secolo, oltre,

8. di confermare che la presente spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le disposizioni del pareggio di bilancio;
9. di dare atto che il presente provvedimento non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e pertanto sarà sottoposto per la sua esecutività al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
10. incaricare la FR acquisti beni e servizi economici, quale struttura di supporto (composta da <https://www.unifi.it/cercachi-per-16289.html>, <https://www.unifi.it/cercachi-per-14865.html>, <https://www.unifi.it/cercachi-per-23385.html>, <https://www.unifi.it/cercachi-per-20437.html>, <https://www.unifi.it/cercachi-per-20155.html>, <https://www.unifi.it/cercachi-per-23467.html>, <https://www.unifi.it/cercachi-per-23218.html>, <https://www.unifi.it/cercachi-per-3613.html>, <https://www.unifi.it/cercachi-per-16823.html>, <https://www.unifi.it/cercachi-per-10871.html>, ai sensi e per gli effetti del comma 6 dell'art. 15 del d lgs 36/2023, di assistere il procedimento di che trattasi anche in ordine a tutti gli adempimenti alla stessa demandabili per quanto riguarda la Delibera Anac n. 263 del 20 giugno 2023 - Provvedimento art. 27 Pubblicità legale <https://www.anticorruzione.it/-/delibera-n.-263-del-20-giugno-2023-provvedimento-art.-27-pubblicita-legale> e la Delibera Anac n. 582 del 13 dicembre 2023 - Adozione comunicato relativo avvio processo digitalizzazione <https://www.anticorruzione.it/-/delibera-n.-582-del-13-dicembre-2023-adozione-comunicato-relativo-avvio-processo-digitalizzazione>;
11. in particolare inoltre di **provvedere, con la collaborazione della struttura di supporto allo scrivente Rup – così come prevista dal comma 6 dell'art. 15 del d lgs 36/2023 - alla comunicazione all'Anac quanto ai dati circa l'affidatario, l'importo e la data di affidamento, in modo tale da confermare l'intervenuta aggiudicazione mediante la registrazione del cig;**
12. **di demandare alla sopra ripetuta e citata struttura di supporto**, stante in ogni caso l'unicità del Rup, come ricordato dal comma 4 dell'art. 15 del d lgs 36/2023 cui spetta la supervisione di tutto il completo iter attinente al ciclo di vita del contratto pubblico:
 - a) Tutti gli adempimenti derivanti dalla presente decisione ed in particolare di curare la notifica all'operatore economico, così come già individuato, del corrente provvedimento mediante la comune forma commerciale degli scambi di lettere, chiedendo di restituire l'accettazione da parte dello stesso di tutte le condizioni generali, patti e clausole contrattuali poste, contenute e disposte nel medesimo suddetto provvedimento dirigenziale. Dal momento del rientro da parte dell'operatore economico individuato della predetta accettazione, si avrà anche in base ai principi generali contenuti negli artt. 1335 c.c. e segg. la formalizzazione del sostanziale consenso contrattuale e da quale momento, salvo diverso termine iniziale concordato tra le parti per la decorrenza ed efficacia del contratto, il contratto avrà efficacia giuridica;
 - b) **Il conseguimento del cig rilasciato dall'Anac;**
 - c) Gli adempimenti circa la registrazione della scrittura coan sul pertinente conto economico dell'Area servizi economici patrimoniali logistici o di altra Area sulla base di specifica delega di procedura e budget;
13. di riservarsi successivamente di individuare il ruolo di direzione esecutiva;
14. di trasmettere il presente provvedimento agli inventaristi per i dovuti adempimenti;
15. di provvedere all'accantonamento dell' 2 % in relazione a quanto previsto dall'art. 45 del d lgs 36/2023, in relazione sia alla quota di cui al comma 3 che quella prevista dal comma 5 del sopra citato art. 45 a valere sullo stanziamento pertinente, in attesa che l'amministrazione emani la specifica disciplina;
16. che il rapporto contrattuale viene regolato dal capitolato generale dm 145/200 e successive sue revisioni che, non risultando espressamente abrogato (Sono, dunque, in vigore, ancora oggi, i seguenti articoli: art. 1 - Contenuto del capitolato generale art. 2 - Domicilio dell'appaltatore art. 3 - Indicazione delle persone che possono riscuotere art. 4 - Condotta dei lavori da parte dell'appaltatore art. 5 - Cantieri, attrezzi, spese ed obblighi generali a carico dell'appaltatore art. 6 - Disciplina e buon ordine dei cantieri art. 8 - Spese di contratto, di registro ed accessorie art. 16 - Provvista dei materiali art. 17 - Sostituzione dei luoghi di provenienza dei materiali previsti in contratto art. 18 - Difetti di costruzione art. 19 - Verifiche nel corso di esecuzione dei lavori art. 27 - Durata giornaliera dei lavori art. 35 - Proprietà degli oggetti trovati art. 36 - Proprietà dei materiali di demolizione, assume valenza di



Da un secolo, oltre,

eteroregolamentazione negoziale tra le parti (art. 1374 c.c.), dal dPR 207/2010 per il quale ricorre lo stesso principio di cui all'art. 1374 c.c.), dalle condizioni generali in calce al corrente provvedimento, compatibilmente al sistema normativo in atto ed al codice civile;

17. che le indicate nuove modalità di affidamento previste per gli appalti sotto-soglia sono volte, da un lato, ad accelerare le attività della SA e, dall'altro, a ridurre gli oneri per gli operatori economici. Tanto premessosi provvederà a concludere il contratto mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere ai sensi della vigente normativa ovvero dell'art. 18 del d lgs 31/3/2023 n. 36, alla luce delle nuove modalità di affidamento previste dall'art. 50 del medesimo d lgs, applicabile anche agli affidamenti diretti per servizi e forniture di importo inferiore a 140.000 euro. Ovviamente nel contesto delle formalità mediate dalla corrispondenza scambiata secondo l'uso del commercio, può stare anche la notifica del provvedimento al fornitore, anche in base ai principi generali contenuti negli artt. 1335 c.c. e segg e che di conseguenza la corrente determina dirigenziale verrà successivamente con apposita comunicazione inviata al destinatario così come risulta dalla sua individuazione, con le condizioni generali riportate a margine dell'atto stesso e tenuto conto della proposta commerciale recepita ed agli atti, affinché si vada a formare il consenso contrattuale e la conseguente obbligazione civile;
18. per quanto inerisce il suddetto punto 14 **di demandare alla sopra menzionata struttura di supporto** tutti gli adempimenti connessi alla cura della notifica all'operatore economico, così come già individuato, del corrente provvedimento mediante la comune forma commerciale degli scambi di lettere, chiedendo di restituire l'accettazione da parte dello stesso di tutte le condizioni generali, patti e clausole contrattuali poste, contenute e disposte nel medesimo suddetto provvedimento dirigenziale. Dal momento del rientro da parte dell'operatore economico individuato della predetta accettazione, si avrà anche in base ai principi generali contenuti negli artt. 1335 c.c. e segg. la formalizzazione del sostanziale consenso contrattuale e da quale momento, salvo diverso termine iniziale concordato tra le parti per la decorrenza ed efficacia del contratto, il contratto avrà efficacia giuridica;
19. il servizio ha facoltà di eseguire verifiche e controlli per accertare la regolare esecuzione delle clausole contrattuali. Il controllo consisterà nell'accertamento della corrispondenza del materiale consegnato/servizio svolto a quanto richiesto con le specifiche indicate sul contratto. L'esecuzione del contratto è soggetta all'osservanza del Codice dei contratti pubblici, nonché delle norme contenute nelle leggi, dal codice civile regolamenti, disposizioni e circolari governative, prefettizie, regionali, comunali e di ogni altra autorità legalmente riconosciuta, che comunque abbiano attinenza con l'appalto in oggetto;
20. destinazioni della fornitura: la forniture/i servizi dovranno essere svolti alle sedi indicate;
21. Il corrispettivo verrà liquidato dalla scrivente area dietro presentazione di regolari fatture, riportanti il riferimento al Codice Identificativo di Gara;
22. Il corrispettivo contrattuale per l'esecuzione delle prestazioni è soggetto all'applicazione dell'I.V.A (che varia, come per legge previsto, in base alla tipologia merceologica di interesse) e verrà effettuato nel rispetto del D.Lgs.n. 231/2002 e degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della Legge n.136/2010;
23. che il pagamento avverrà, previo rilascio dell'attestazione di regolare esecuzione rilasciato dal responsabile unico del procedimento su presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;
24. di prendere atto che il presente provvedimento è direttamente efficace ed esecutivo ai sensi dell'art. 18, comma 2, del d lgs 31/3/2023 n. 36 (oppure) diverrà efficace, all'esito dei controlli relativi al possesso dei requisiti di cui agli artt. 94 del medesimo d.Lgs;
25. Il pagamento della fattura è subordinato alla regolarità del DURC che l'ufficio dell'area è tenuta ad acquisire d'ufficio ogni 120 giorni, ai sensi dell'art. 31 del d.l. 69/2013 (cd. Decreto Fare), convertito nella legge n. 98 del 2013 e seguenti modifiche ed integrazioni. Pervenuta la comunicazione da parte del funzionario dell'area, relativa all'espletamento del servizio ed al buon esito dello stesso, l'area, previa verifica della regolarità contributiva, liquiderà il corrispettivo derivante dal presente affidamento, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento di apposita fattura emessa dalla società medesima, a mezzo bonifico bancario, da effettuarsi sull'Istituto di Credito ed al numero di conto corrente dedicato, indicato. Le operazioni effettuate nei confronti dell'Università degli studi di Firenze sono soggette a scissione dei pagamenti dell'Iva (c.d. split-payment), ai sensi del Decreto Legge n. 50 del 24 aprile 2017, convertito in Legge il 17 giugno 2017. Le fatture, nelle quali dovrà essere indicato il riferimento al presente contratto, dovranno essere intestate all'indirizzo di cui all'intestazione stampata su questa stessa



Da un secolo, oltre,

determina dirigenziale e spedite attraverso il Sistema di Interscambio della fatturazione elettronica di cui al Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 7 marzo 2008. Ai fini della compilazione della fattura elettronica, disciplinata dalla legge 244/2007 art. 1, commi 209 – 213 e del D.M. 55/2013, si indica il codice IPA di questa :5F1SMO. La Società prende espressamente atto che la regolare intestazione e compilazione delle fatture, nonché la corretta spedizione delle medesime, costituiscono requisito imprescindibile per la tempestiva liquidazione da parte dell'Unifi. La società si impegna a rendere note all'Unifi, con apposita comunicazione scritta, entro 7 giorni, eventuali variazioni relative al predetto conto corrente dedicato ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso, rimanendo pertanto esclusa ogni altra comunicazione con qualunque altro mezzo. Fino a quando non sarà pervenuta tale comunicazione, il pagamento effettuato avrà effetto liberatorio. Nel caso di inadempienze retributive, assicurative e previdenziali verso il personale, l'Unifi potrà sospendere in tutto o in parte i pagamenti fino alla regolarizzazione della posizione, senza che ciò attribuisca alcun diritto per il ritardato pagamento. In caso di mancata regolarizzazione, l'Unifi potrà esercitare i poteri sostitutivi di cui alla normativa vigente;

26. *Dare atto che, in una logica di semplificazione e innovazione digitale delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, il D.L.n. 76/2020 ha stabilito:*
- art.1, c.1: *fino al 30/6/2023, la mancata tempestiva stipulazione del contratto ovvero il tardivo avvio dell'esecuzione del contratto comporta, se imputabile al rup, responsabilità erariale per questo, se per causa imputabile all'operatore economico, la risoluzione del contratto per inadempimento;*
 - art.3, c.4: *fino al 31.12.2021, qualora, dopo la stipula del contratto, giunga documentazione attestante la sussistenza di una delle cause interdittive di cui al D.Lgs.n.159/2011, le amministrazioni recedono dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, fermo restando quanto previsto dagli artt.94, c.3 e 4,D.Lgs.159/2011 e art.32,c. 10, D.L.90/2014 conv.con modif. dalla Legge 114/2014;*
27. Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso alle autorità di giustizia amministrativa competenti nel termine di legge decorrente dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso;
28. Di rinviare a quanto previsto dagli artt. 19 e seguenti del d lgs 36/2023, in particolare dall'art. 20, in merito agli obblighi di pubblicità legale, oltre che dall'art. 28 e dal d lgs 14/3/2013, n. 33;
29. Di rinviare alla Delibera Anac n. 263 del 20 giugno 2023 - Provvedimento art. 27 Pubblicità legale <https://www.anticorruzione.it/-/delibera-n.-263-del-20-giugno-2023-provvedimento-art.-27-pubblicita-legale>;
30. Di rinviare alla Delibera Anac n. 582 del 13 dicembre 2023 - Adozione comunicato relativo avvio processo digitalizzazione <https://www.anticorruzione.it/-/delibera-n.-582-del-13-dicembre-2023-adozione-comunicato-relativo-avvio-processo-digitalizzazione>.

Visto di copertura finanziaria

al bilancio unico di previsione 2024 CO.01.01.02.02.01.01
Scrittura coan

B.O.

Dimensione analitica

Sulla presente determinazione SI APPONE il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Area servizi economici e finanziari

Condizioni generali

2. Per l'esecuzione della fornitura dei Prodotti, il Fornitore si obbliga, a propria cura, spese e
2. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo



Da un secolo, oltre,

Art. 1

Le presenti Condizioni Generali, anche nelle loro singole disposizioni, sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere vincolante contenute in leggi o regolamenti vigenti o che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi, migliorative per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere. 4. E' facoltà dell'Amministrazione contraente richiedere, se del caso, la produzione da parte del Fornitore, del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), così come qualsiasi altro documento, atto, certificato o autocertificazione previsti dalle disposizioni vigenti in materia di contratti pubblici.

Art. 2

Obbligazioni generali del Fornitore.

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri ed i rischi relativi alla fornitura dei Beni e Servizi, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per la stessa o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi gli eventuali oneri relativi alle spese di viaggio per il personale addetto all'esecuzione contrattuale, per i Servizi e, per i Beni, all'eventuale restituzione al Fornitore dei Prodotti non ritenuti idonei dal Punto Ordinate.

2. Il Fornitore è tenuto ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella relativa Scheda Tecnica e negli eventuali Riferimenti e documenti allegati.

3. I Servizi e i Beni dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche e commerciali e alle specifiche indicate nella Scheda Tecnica. Il Fornitore si obbliga a osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni

rischio, a consegnare i Prodotti all'indirizzo/i indicato/i dal Punto Ordinate. Lo scarico merce dovrà avvenire al piano ovvero, in assenza di adeguati mezzi di sollevamento, presso il magazzino o l'ufficio ricevimento merci del Punto Ordinate, o comunque ove indicato nell'Ordine.

3. I Prodotti dovranno essere consegnati entro e non oltre il termine indicato nella Scheda Tecnica, in conformità a quanto previsto nell'Ordine, che è da ritenersi termine essenziale a favore del Punto Ordinate per l'esecuzione della Fornitura medesima, ovvero nel diverso termine convenuto tra le Parti. Tale termine inizierà a decorrere dal giorno lavorativo successivo all'accettazione dell'Ordine da parte del Fornitore. Salvo diverso accordo tra le Parti, la consegna dovrà essere effettuata in orario d'ufficio, dal lunedì al venerdì, festivi esclusi, salvo termini diversi concordati fra le Parti. Il verbale di cui al successivo comma 4 del presente articolo farà fede circa il giorno e l'ora dell'avvenuta consegna.

4. All'atto della consegna e della verifica di consistenza dei Prodotti, nonché dopo l'eventuale installazione o montaggio, il Fornitore, anche per mezzo del soggetto da questi incaricato del trasporto e dell'eventuale installazione o montaggio dei Prodotti, potrà redigere un verbale di consegna, in contraddittorio con il Punto Ordinate, nel quale dovrà essere dato atto della data dell'avvenuta consegna, della verifica della quantità dei Prodotti consegnati e della corretta installazione o montaggio, se effettuati. Il verbale dovrà almeno contenere i dati relativi al Fornitore (compreso il Codice Fiscale-Partita IVA), i dati relativi al Punto Ordinate (Amministrazione o Ente di appartenenza), la data dell'Ordine, la data di avvenuta consegna, il numero progressivo dell'Ordine ed il codice identificativo dei Prodotti oggetto del verbale di consegna. Il verbale di consegna dovrà essere sottoscritto da entrambe le parti. Il documento di trasporto che riporti le indicazioni sopra citate, potrà sostituire il suddetto verbale di consegna: in tal caso, lo stesso dovrà essere sottoscritto sia dal Fornitore che dal Punto Ordinate.

anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nella Scheda Tecnica, in tali casi il Punto Ordinate applicherà al Fornitore le predette penali sino al momento in cui la prestazione inizierà ad essere eseguito in modo conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.

3. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, verranno contestati al Fornitore dal Punto Ordinate per iscritto. Il Fornitore dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni al Punto Ordinate nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio del Punto Ordinate, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

4. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale, fatta salva la facoltà per il Punto Ordinate di risolvere il Contratto di Fornitura nei casi in cui questo è consentito. Resta comunque inteso che l'importo delle penali non potrà superare il 10% dell'importo complessivo della Fornitura, fatto comunque salvo il risarcimento del maggiore danno.

art. 10. Responsabilità

1. Il Fornitore si impegna a manlevare e a tenere indenne il Punto Ordinate da qualsiasi richiesta di risarcimento che terzi dovessero avanzare nei confronti del Punto Ordinate per danni derivanti dai vizi dei Beni e Servizi o dalla mancata e non corretta esecuzione dei servizi connessi e/o accessori.

art. 11. Clausola risolutiva espressa

1. Oltre a quanto previsto dagli artt. 1453 (Risoluzione del contratto per inadempimento) e seguenti del Codice Civile, il Punto Ordinate potrà risolvere di diritto il Contratto di Fornitura ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., (Clausola risolutiva espressa), previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore per iscritto, e senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, nei



Da un secolo, oltre,

legislative e regolamentari applicabili, siano esse di carattere generale o specificamente inerenti al settore merceologico cui i Prodotti appartengono, ed in particolare quelle di carattere tecnico, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti, incluse quelle che dovessero essere emanate successivamente alla conclusione della Fornitura. Il Fornitore si impegna a rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali EN -ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni; a predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, al fine di consentire al Punto Ordinate, per quanto di sua competenza, di verificare la conformità dei servizi/forniture offerte a quanto previsto nella Scheda Tecnica; a predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza.

4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'obbligo di osservare le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente all'Ordine, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo; il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di indennizzi e/o compensi a tale titolo nei confronti dei Punti Ordinanti.

5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne il Punto Ordinate da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle prescrizioni di cui al comma 3 del presente articolo, incluse, tra l'altro, quelle derivanti dagli infortuni e dai danni arrecati al Punto Ordinate o a terzi in relazione alla mancata osservanza delle vigenti norme tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie.

6. Il Fornitore si obbliga a dare immediata comunicazione al Punto Ordinate di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle obbligazioni contrattuali.

7. Le eventuali attività contrattuali da svolgersi presso le sedi del Punto Ordinate dovranno essere eseguite senza interferire con il normale

art. 5. Verifica dei Servizi e di conformità dei Prodotti, collaudo, resi Servizi

1. Il controllo del Servizio, effettuato da parte della Amministrazione ordinante, ha lo scopo di verificare l'efficacia del servizio in termini di qualità resa e di accertare, al contempo, la regolarità e la puntualità garantita nell'esecuzione delle prestazioni.

2. L'esito positivo dei controlli non esonera il Fornitore da eventuali responsabilità derivanti da difetti, imperfezioni e difformità nell'esecuzione del servizio, non facilmente riconoscibili o che comunque non fossero emersi all'atto dei controlli sopra citati.

Beni

1. I Prodotti consegnati, o un loro campione, potranno essere sottoposti ad una verifica di conformità o collaudo dal Punto Ordinate, in contraddittorio con il Fornitore, previa comunicazione inviata a quest'ultimo con congruo anticipo. Il Fornitore ha la facoltà di non partecipare a tale verifica di conformità o collaudo. La verifica di conformità o collaudo ha ad oggetto la verifica dell'idoneità dei Prodotti alle funzioni di cui alla documentazione tecnica ed al manuale d'uso nonché, per quanto possibile, la corrispondenza dei Prodotti alle caratteristiche e alle specifiche tecniche e di funzionalità indicate dalla Scheda Tecnica, e dal Contratto concluso. Delle operazioni potrà essere redatto apposito verbale controfirmato dal Fornitore, se presente. In caso di esito positivo della verifica di conformità o collaudo, la data del verbale varrà come Data di Accettazione dei Prodotti con riferimento alle specifiche verifiche effettuate ed indicate nel verbale, fatti salvi i vizi non facilmente riconoscibili e la garanzia e l'assistenza prestate dal produttore ed eventualmente dal Fornitore.

2. Il Fornitore si farà carico dei Prodotti che venissero in qualche modo deteriorati o comunque non fossero più utilizzabili a seguito dell'esecuzione del collaudo. Il Punto Ordinate dovrà restituire detti Prodotti al Fornitore nello stato in cui si trovano dopo le menzionate operazioni di collaudo; il Fornitore dovrà

seguenti casi:

a) mancato rispetto del termine di prestazione dei Servizi o di consegna dei Beni;

b) condanna di taluno dei componenti l'organo di amministrazione o dell'amministratore delegato o del direttore generale o del responsabile tecnico del Fornitore, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero assoggettamento dei medesimi alle misure restrittive previste dalla normativa antimafia;

c) difformità delle caratteristiche dei Prodotti forniti rispetto a quanto indicato in proposta, nonché nelle specifiche Schede Tecniche;

d) violazione del divieto di cessione e/o dei limiti al subappalto del Contratto di Fornitura;

e) violazione dell'art. 15, comma 3, delle presenti Condizioni Generali (violazione dovere riservatezza);

f) azioni giudiziarie contro l'Amministrazione di appartenenza del Punto Ordinate per la violazione di diritti di brevetto, autore, marchio e, in generale, di privativa altrui.

2. In caso di risoluzione della Fornitura, il Fornitore si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità della medesima a favore del Punto Ordinate.

art. 12. Recesso

1. Il Punto Ordinate ha diritto di recedere unilateralmente dal Contratto, in tutto o in parte, mediante comunicazione scritta da inviare al Fornitore, nei casi di:

a) giusta causa;

b) reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi;

2. La giusta causa ricorre, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:

a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure

concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la



Da un secolo, oltre,

lavoro degli uffici; modalità e tempi dovranno comunque essere concordati con il Punto Ordinate.

8. Il Fornitore si impegna ad avvalersi di personale specializzato che potrà accedere agli uffici del Punto Ordinate nel rispetto di tutte le prescrizioni di sicurezza e di accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente le relative procedure.

9. Il Fornitore si impegna a mantenere sui luoghi dei lavori una severa disciplina da parte del suo personale, con l'osservanza scrupolosa delle particolari disposizioni di volta in volta impartite e con facoltà, da parte del Punto Ordinate, di chiedere l'allontanamento di quegli operai o incaricati che non avessero un comportamento consona all'incarico affidatogli.

10. Il Fornitore si impegna ad utilizzare personale abilitato ai sensi di legge nei casi prescritti e munito di preparazione professionale e di conoscenze tecniche adeguate. Lo stesso personale dovrà avere conoscenza delle norme antinfortunistiche e sarà tenuto all'osservanza delle norme del Punto Ordinate.

11. Il Fornitore deve altresì provvedere a sua cura e spese, e senza diritto a compenso alcuno, al montaggio, all'impiego e smontaggio di tutte le attrezzature che gli sono necessarie all'effettuazione della fornitura. Di tali oneri e obblighi, come dagli altri indicati o richiamati nel testo del presente documento, il Fornitore deve tenere debito conto nello stabilire i prezzi dei prodotti.

12. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in materia di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale ed infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri e spese. In particolare, il Fornitore e si impegna a rispettare, nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dalla fornitura, le disposizioni di cui al D. Lgs.

consegnare al Punto Ordinate Prodotti sostitutivi, con le modalità previste dai successivi commi 3, 4 e 5 riguardo ai resi.

3. Nel caso in cui dal controllo di corrispondenza tra verbale di consegna, Ordine e Prodotti consegnati, o in base alla verifica di conformità, al collaudo o in base a prove ed utilizzi successivi, il Punto Ordinate rilevi una difformità qualitativa (ad esempio Prodotto non ordinato o viziato, difforme o difettoso) o quantitativa dei Prodotti consegnati, lo stesso Punto Ordinate invierà una segnalazione scritta al Fornitore attivando le pratiche di reso.

4. Il Fornitore s'impegna a ritirare, senza alcun addebito al Punto Ordinate, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della segnalazione di cui al comma 3 del presente articolo, la merce non conforme, concordando con il Punto Ordinate le modalità di ritiro, in ogni caso da effettuare in orario d'ufficio, salvo diverso accordo fra le Parti, dal lunedì al venerdì, festivi esclusi.

5. Qualora il Punto Ordinate non provveda diversamente dandone notizia al Fornitore o non decida di risolvere il Contratto di Fornitura, ferma restando l'applicazione delle penali di cui al successivo articolo 10 ed il risarcimento dell'eventuale maggior danno, il Fornitore è tenuto a provvedere, contestualmente al ritiro, alla consegna dei Prodotti effettivamente ordinati e/o esente da vizi, difformità o difetti.

6. Il Punto Ordinate potrà provvedere a verifiche unilaterali, anche durante l'esecuzione del Contratto di Fornitura e dopo l'avvenuto collaudo, per l'accertamento della conformità dei Prodotti consegnati dal Fornitore.

art. 6. Assistenza e garanzia

1. Il Fornitore, in conformità a quanto previsto nella Scheda Tecnica, metterà a disposizione del Punto Ordinate una mail, una pec ed un numero di telefono attivi nella fascia oraria compresa tra le 8.30 e le 17.30 in tutti i giorni lavorativi dell'anno esclusi sabati, domeniche, festivi ed eventuali chiusure aziendali, dedicati a fornire informazioni alle Amministrazioni circa le modalità di ordine e di svolgimento del servizio, o, per i beni, le modalità di consegna, lo

ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;

b) in caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti l'Amministrazione di appartenenza del Punto Ordinate, che abbiano incidenza sull'esecuzione del Contratto di Fornitura;

c) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi per contrarre con la p.a.;

d) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il Contratto di Fornitura.

3. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno al Punto Ordinate.

4. In caso di recesso del Punto Ordinate il Fornitore ha diritto alla restituzione dei Prodotti consegnati e non ancora utilizzati oppure al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Cod. Civ. (Recesso unilaterale dal contratto).

5. Il Punto Ordinate potrà recedere per qualsiasi motivo dal Contratto di Fornitura, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 c.c. (v. sopra) con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore per iscritto, purché tenga indenne il Fornitore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.

6. Resta inteso che in caso di cessazione dell'efficacia del Contratto, per qualsiasi motivo essa avvenga, il Fornitore sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità nella prestazione dei Servizi e nella fornitura dei Beni oggetto del Contratto.



Da un secolo, oltre,

n. 81/2008.

13. Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data della fornitura alla categoria e nelle località di svolgimento della stessa, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

14. Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo d'effettuazione della fornitura.

15. Nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, il Fornitore si impegna ad osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dal Punto Ordinate, nonché le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione della fornitura. 16. Il Fornitore si obbliga a consentire al Punto Ordinate di procedere alle verifiche della piena e corretta esecuzione della fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per lo svolgimento di tali verifiche.

art. 3. Obbligazioni specifiche del Fornitore

1. Il Fornitore in particolare si impegna, oltre a quanto previsto dalle presenti Condizioni Generali di Contratto, a:

a) fornire i Prodotti ed erogare i servizi connessi secondo le condizioni, nei tempi, con le modalità e, in generale, in conformità a quanto stabilito dalla Scheda Tecnica;

b) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie atti a garantire i requisiti ed i livelli di fornitura dei Beni e Servizi, e dei servizi connessi indicati nella Scheda Tecnica

stato degli ordini in corso e delle consegne, i servizi previsti nel Mercato elettronico, i servizi connessi e/o accessori.

2. Per i Beni, in aggiunta alle ordinarie garanzie previste dalla legge, il Fornitore si impegna a mettere a disposizione del Punto Ordinate la garanzia e l'assistenza standard eventualmente previste in relazione al Prodotto e che vengono fornite dal produttore, dal Fornitore medesimo o da terzi a ciò deputati. A tale scopo, il Fornitore si impegna ad assistere il Punto Ordinate ed a fare tutto quanto in suo potere per garantire la corretta attivazione ed il godimento dei suddetti servizi di assistenza e garanzia.

3. Gli ulteriori servizi di assistenza e garanzia, eventualmente offerti in aggiunta a quelli prestati dal produttore, dal Fornitore o da terzi da questi indicati, sono dettagliatamente individuati all'interno della scheda del Prodotto offerto dal Fornitore.

4. Resta inteso che, qualora gli interventi di assistenza e manutenzione dovessero comportare una interruzione della fornitura dei Prodotti, gli interventi stessi dovranno essere effettuati dal Fornitore in orario non lavorativo per il Punto Ordinate e l'Amministrazione di appartenenza, salvo diverse indicazioni del Punto Ordinate medesimo.

art. 7. Corrispettivo

1. Il prezzo dei Prodotti è quello indicato nella scheda del Prodotto del Fornitore. Per specifiche categorie merceologiche, nella scheda prodotto potranno essere offerte percentuali di sconto per determinate quantità di beni. Il prezzo può anche consistere in sconti percentuali su listini, cataloghi e mercuriali aventi base certa (es. listino pezzi di una casa automobilistica).

2. Il prezzo comprende, tra l'altro: per i Beni

a) l'eventuale garanzia prestate dal produttore e/o dal fornitore e/o da terzi da questi incaricati;

b) le spese e, in generale, tutti gli oneri relativi all'attività di confezionamento, imballaggio, trasporto, consegna facchinaggio nei locali e, laddove richiesti dalla natura dell'articolo, installazione e montaggio;

art. 13. Divieto di cessione del contratto e di subappalto – Cessione dei crediti

1. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto di Fornitura, o di eseguire il subappalto, a pena di nullità della cessione stessa.

2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, il Punto Ordinate, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di risolvere di diritto il Contratto.

3. E' ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti del Punto Ordinate a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto effettuate nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto e nei suoi allegati, a condizione che:

a) il Punto Ordinate espressamente riconosca la facoltà di cessione da parte del Fornitore di tutti o di parte dei crediti che verranno a maturazione per effetto della regolare esecuzione del contratto di fornitura;

b) il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria o creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa;

c) il contratto di cessione venga stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e che lo stesso, in originale o in copia autenticata, venga notificato alla Amministrazione di appartenenza del Punto Ordinate Contraente entro 10 giorni dalla stipula.

d) l'Amministrazione non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 15 (quindici) giorni dalla notifica della cessione. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per il Punto Ordinate di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore stesso anche in ordine a rapporti giuridici



Da un secolo, oltre,

e nelle presenti Condizioni Generali, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza;

c) assumere ogni responsabilità conseguente alla violazione di diritti di brevetto, di marchio, di autore ed in genere di privativa altrui, manlevando e tenendo indenne il Punto Ordinate di tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio, qualora venga promossa nei confronti dello stesso Punto Ordinate azione giudiziaria da parte di terzi.

2. Il Fornitore si impegna ad eseguire la prestazione dei Servizi e la fornitura dei Prodotti e ad erogare i servizi connessi oggetto della prestazione, presso i luoghi ed i locali indicati dal Punto Ordinate, fermo restando quanto previsto dall'art. 5, comma 1, con riferimento alla attivazione dei Servizi o alla consegna dei Prodotti.

3. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Fornitura (o di parte di essa) da parte del Punto Ordinate, non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti ad esso spettanti, che esso si riserva comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

4. Nel caso di prestazione di Servizi, tutti i mezzi e le attrezzature utilizzate dovranno essere certificate e conformi alle prescrizioni antinfortunistiche vigenti; a tale riguardo, il Fornitore, qualora richiesto dal Punto Ordinate, dovrà dimostrare, con apposita documentazione, che i mezzi e le attrezzature utilizzati rispettino la normativa e di aver provveduto ad eseguire la manutenzione ordinaria e programmata presso Officine Specializzate.

5. Il Fornitore dovrà in ogni caso operare con la massima diligenza affinché le attrezzature, i mezzi e le modalità operative utilizzate per le Forniture, non comportino alterazioni o danni al patrimonio del Punto Ordinate.

6. Il Fornitore dovrà garantire per il personale addetto il rispetto di tutte le norme inerenti la sicurezza sul lavoro.

7. Il Fornitore è obbligato, nell'esecuzione dei Servizi, ad osservare tutte le vigenti normative

c) la configurazione base del prodotto, come specificato nella Scheda Tecnica, tutti i servizi connessi e quanto indicato dal punto Ordinate.

Per i Servizi

a) le spese e, in generale, tutti gli oneri accessori ai servizi descritti;

b) tutti i servizi connessi, quanto indicato nella Scheda Tecnica ed in generale quanto previsto dalle presenti Condizioni generali.

3. Sono a carico dell'Amministrazione le eventuali spese e/o costi connessi al mezzo di pagamento prescelto (ad esempio spese bancarie per l'ordine di bonifico).

4. Il prezzo è da intendersi, ove non sia espressamente indicato il contrario, IVA esclusa. Il prezzo include tutte le altre imposte, le tasse e gli oneri, presenti e futuri, inerenti a qualsiasi titolo la Fornitura.

5. Tutti gli obblighi e oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione della Fornitura e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel prezzo.

6. I prezzi dei Beni e Servizi sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.

7. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero adeguamenti, revisioni o aumenti dei prezzi indicati nel Catalogo o concordati tra le parti.

art. 8. Fatturazione e pagamenti 1.

Il pagamento del prezzo sarà effettuato sulla base delle fatture emesse dal Fornitore entro 30 (trenta) giorni dalla data di presentazione della fattura o entro quel diverso termine stabilito dalle Parti o dai Regolamenti del Punto Ordinate, che il Fornitore dichiara di ben conoscere ed accettare al momento della fornitura e conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in

diversi dal Contratto.

e) nel caso di Fornitura di Beni, è fatto assoluto divieto al Fornitore di subappaltare o comunque affidare a terzi l'esecuzione, in tutto o in parte, delle obbligazioni previste dal Contratto, fatta eccezione per le obbligazioni relative ai Servizi Connessi e/o Accessori alla fornitura dei Prodotti ed a specifici servizi di garanzia e assistenza, e comunque nel rispetto della normativa in materia di subappalto nelle forniture pubbliche

art. 14. Riservatezza

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della Fornitura, e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Fornitura; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

2. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

3. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Punto Ordinate ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto di Fornitura, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare al Punto Ordinate.

4. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali del Contratto di Fornitura, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti.

5. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo 16, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy).



Da un secolo, oltre,

in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, prevenzione infortuni, igiene del lavoro, prevenzione incendi e tutela dell'ambiente ed a farle rispettare ai propri dipendenti.

8. L'Amministrazione, nel caso la prestazione consista nell'effettuazione di Servizi, attraverso persona idonea, dovrà fornire preventivamente al Fornitore dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'area in cui è destinato ad operare ed in relazione all'attività oggetto dell'ordine, al fine di consentire al Fornitore l'adozione delle opportune misure di prevenzione e di emergenza. Il Fornitore si impegna a portare a conoscenza di tali rischi i propri dipendenti destinati a prestare la loro opera nell'area predetta, a controllare l'applicazione delle misure di prevenzione e a sviluppare un costante controllo durante l'esecuzione delle attività.

art. 4. Attivazione dei Servizi e Consegna dei Prodotti

Servizi

1. Per l'esecuzione dei Servizi oggetto della fornitura, il Fornitore si obbliga, a propria cura, spese e rischio, ad attivare i Servizi oggetto di ciascun Ordine e, comunque, a svolgere le attività stabilite nella Scheda Tecnica nel termine ivi stabilito, e comunque tutto alle modalità e termini ivi prescritti, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 10.

2 All'atto dell'attivazione dei Servizi, il Fornitore, anche per mezzo del soggetto da questi incaricato per la prestazione dei Servizi, potrà redigere un verbale di attivazione del servizio, in contraddittorio con il Punto Ordinate.

Beni

1. La consegna dei Prodotti si intende comprensiva delle attività di imballaggio, trasporto, facchinaggio nei locali e, laddove richiesti dalla natura dell'articolo, installazione e montaggio, nonché della redazione di apposito verbale di consegna dei Prodotti. Unitamente ai Prodotti il Fornitore dovrà consegnare la documentazione e la

materia. Ove non diversamente previsto, il prezzo verrà fatturato dal Fornitore alla data di accettazione della fornitura di cui all'articolo 6, comma 1, delle presenti Condizioni Generali, ovvero, in caso di rinuncia alla verifica di conformità o al collaudo da parte del Punto Ordinate, entro i 30 (trenta) giorni successivi alla data del verbale di consegna. 2. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore, dovrà contenere, tra l'altro, oltre al riferimento alla data di prestazione dei Servizi o alla data di consegna dei Prodotti, anche il dettaglio dei Servizi resi o dei Prodotti (tipo di prodotti, quantità, prezzi unitari), del numero di impegno e dovrà essere intestata e spedita al Punto Ordinate, all'indirizzo a ciò deputato e nei termini previsti. La trasmissione della suddetta documentazione è da intendersi prevista a pena di irricevibilità delle fatture e dell'inesigibilità dei relativi crediti.

art. 9. Penali

Per i Beni, per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile al Punto Ordinate ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini massimi stabiliti per la consegna dei Prodotti o la sostituzione dei medesimi in caso di esito negativo della verifica di conformità o del collaudo ai sensi dei precedenti art. 5 e 6, il Fornitore è tenuto a corrispondere al Punto Ordinate una penale pari all'0,2% del corrispettivo della fornitura oggetto dell'inadempimento o del ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Per i Servizi, il Fornitore è tenuto a corrispondere al Punto Ordinate le seguenti penali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno:

1. Per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto al calendario previsto per l'erogazione del servizio, non imputabile al Punto Ordinate ovvero a forza maggiore o caso fortuito, il Fornitore è tenuto a corrispondere al Punto Ordinate una penale pari all'2 % (due per cento) del corrispettivo della fornitura oggetto dell'inadempimento o del ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

art. 15. Privacy

1. Con il consenso alla Fornitura, le Parti: -si impegnano ad improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel pieno rispetto delle misure di sicurezza previste dal D.Lgs. 196/03 (cd. Codice Privacy) e sue successive integrazioni e modifiche date dal GDPR e dalla normativa attuativa; - dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dall'art. 13 del D.Lgs. 196/03 cit., ivi comprese quelle relative ai nominativi del Responsabile e del Titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato.

2. Le Parti dichiarano che i dati personali forniti sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE



HR EXCELLENCE IN RESEARCH

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE
AREA SERVIZI ECONOMICI PATRIMONIALI LOGISTICI
P. ZZA S.MARCO, 4 - 50121 FIRENZE, P.IVA/COD.FIS. 01279680480,
Servizi-patrimoniali-logistici@pec.unifi.it
Codice univoco ufficio 5FrSMO

Da un secolo, oltre,

manualistica tecnica e d'uso, quando prevista.